



## CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

### CONTRATTO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA C.C.N.L 19/01/2024 COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art-149, comma 3 lettera b5) C.C.N.L 2019/2021 – Sezione AFAM

#### **IPOTESI**

L'anno 2024, il mese di ottobre il giorno 28 , presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Como, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione di Alta Cultura,

VISTA la legge n.300/1970;

VISTO il Contratto collettivo nazionale 7/8/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs 30/03/2001, n.165 e successive modificazioni;

VISTO il C.C.N.L 2002-2005 del personale del comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale come modificato ed integrato dal C.C.N.L 2006/2009 siglato in data 04/08/2010;

VISTO il C.C.N.L. 2016-2018 del personale comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 19/04/2018;

VISTO il C.C.N.L 2019-2021 del personale del comparto Istruzione e Ricerca siglato in data 19/01/2024;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 149, comma 3, lett.a1) del C.C.N.L 18.01.2024 prevede apposita Contrattazione nazionale per definire le linee di indirizzo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

RILEVATO che in data 26 gennaio 2024 si è svolto presso il Ministero dell'Università e della Ricerca un confronto tra delegazione di parte pubblica del Ministero dell'Università e della Ricerca e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del C.C.N.L del 18/01/2024 a seguito del quale è stato siglato l'Accordo per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

RITENUTO di dover dare attuazione all'art.12 del Verbale di confronto indicato al punto precedente il quale prevede che "*in ogni sede di contrattazione decentrata è avviata e conclusa entro 60 giorni la contrattazione sui criteri per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 149, comma 3, lettera b5) del C.C.N.L Istruzione e ricerca del 19 gennaio in linea con le previsioni del presente accordo*";

VISTI gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela e autonomia contrattuale sotto l'aspetto giuridico e di norme regolatrici nei contratti;

RITENUTO che nell'istituzione possano e debbano essere conseguiti risultati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali presenti;

**si stipula il seguente contratto d'Istituto**

#### **ART.1- Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente Contratto è sottoscritto tra il Conservatorio "Giuseppe Verdi", la RSU eletta sulla base di quanto previsto dal C.C.N.Q di comparto e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L 2019/2021 e si applica a tutto il personale docente e TA in servizio presso l'Istituto.
2. Il presente accordo ha validità triennale per la parte normativa e sarà aggiornato in caso di adeguamenti normativi in materia di sicurezza.
3. Il presente accordo, cui concordemente tra parte pubblica e parte sindacale sono applicate le norme del CIN 2024 e dell'Accordo per la Tutela della Salute nell'ambiente di Lavoro del 26/01/2024 è valido per il periodo elencato al comma



## CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

2.

### **Art.2- Soggetti tutelati**

1. I soggetti tutelati sono coloro che nell'Istituzione prestano servizio a qualsiasi titolo:
2. Ad essi sono equiparati gli studenti del Conservatorio.
3. Sono altresì da considerare, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli allievi di altre istituzioni, anche straniere, presenti nell'Istituto in orario curricolare ed extracurricolare per specifiche iniziative.
4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato nell'Istituto. Sono computati invece numericamente anche ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del piano di emergenza.
5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza nei locali dell'Istituto, si trovino all'interno di esso nella veste di: docenti, utenti, rappresentanti, ospiti, ditte incaricate, fornitori, pubblico in genere.

### **Art.3- Obblighi del Datore di Lavoro in materia di sicurezza**

1. Il Presidente ha gli obblighi previsti dall'art. 18 del D.lgs 81/08 in particolare:
  - Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali, valutazione dei rischi;
  - Elaborazione di un apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
  - Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
  - Pubblicazione, informazione e formazione rivolte a favore degli studenti e del personale accademico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti;
2. Il Conservatorio si impegna ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione.

### **Art.4- Obblighi del personale docente e T.A. in materia di sicurezza**

1. Il personale docente e tecnico amministrativo è tenuto al rispetto puntuale di tutte le disposizioni contenute nel Piano di evacuazione predisposto dall'R.S.P.P.
2. Il personale è tenuto, altresì, a frequentare corsi di formazione sulle tematiche fondamentali della sicurezza, proposti e/o organizzati dall'Istituto.
3. Il personale con incarichi in materia di sicurezza è tenuto ad esercitare con scrupolo e costanza i compiti affidati.
4. Tutto il personale in servizio è tenuto a segnalare al Direttore e al Presidente eventuali condizioni di pericolo di cui si venga in qualunque modo a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d'urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, formazione e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia all'R.L.S.



## CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

5. La presenza alle riunioni periodiche indette per loro è obbligatoria.
6. Ai fini del presente contratto il Datore di lavoro è il Presidente dell'Istituzione come individuato dall'art.5 del D.P.R. 132/2003.
7. Ai fini del presente accordo e dell'applicazione del decreto legislativo n. 81/08, il Direttore svolge nei confronti del personale docente, TA, accompagnatori al pianoforte le funzioni di "dirigente" di cui all'art.2 co.1 lett.d) del d.lgs 81/2008.
8. Ai fini del presente accordo, sono "preposti", come definiti dall'art.2, comma 1 lett. E) del D.lgs 81/2008 ed individuati con apposita lettera di incarico del Datore di Lavoro:
  - il personale amministrativo in relazione alle attività di autonoma competenza e a quelle del personale coordinato o diretto;
  - gli accompagnatori al pianoforte relativamente alle attività di propria competenza;
  - i docenti che, individualmente o come coordinatori di un gruppo, dirigono, anche solo di fatto, le attività didattiche, di produzione e di ricerca, relativamente alle attività dirette o coordinate.

### **Art.5- Particolari obblighi del personale docente**

1. Il docente, in relazione alle attività coordinate e/o dirette, deve attuare i compiti di tutela della salute propria e di tutti coloro che sono a vario titolo coinvolti in tali attività, ed in particolare deve:
  - Collaborare col datore di lavoro, con il servizio di prevenzione e protezione, col medico competente, ai fini della valutazione del rischio connesso all'attività di cui è responsabile e all'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
  - Attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo, gli eventuali rischi specifici connessi alle attività di didattica, ricerca e produzioni svolte;
  - Dare preventiva comunicazione, con le modalità previste dal Conservatorio al Datore di Lavoro e all'RSPP ed al Medico Competente ai fini dell'aggiornamento di cui all'art. 28 del D.Lgs 81/2008, dell'inizio di nuove attività di didattica, ricerca e produzione o di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione delle stesse.

### **Art.6- Servizio di Prevenzione e Protezione**

1. Il Presidente, in quanto datore di lavoro, o un suo delegato, organizza il servizio di prevenzione e protezione. Per tale compito può incaricare uno tra i dipendenti in possesso di attitudini e capacità adeguate, da formare così come previsto dalla normativa vigente in materia (d.lgs 81/2008); qualora nessuno di loro fosse in possesso dei requisiti necessari o disponibile ad assumere l'incarico, il Presidente può avvalersi, previa consultazione dell'R.S.P.P, di un esperto esterno in possesso dei requisiti previsti dalla legge.



## CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

### **Art.7- Documento di valutazione dei rischi**

1. Il documento sulla valutazione dei rischi è redatto dall'RSPP.
2. Viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni.
3. Del documento viene data informazione preventiva alle OO.SS. e alle R.S.U.

### **Art.8- Sorveglianza sanitaria**

1. La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs 81/2008 è obbligatoria.
2. Fermi restanti gli obblighi normativi del datore di lavoro in materia, la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igienico sanitarie contenute nelle disposizioni del Ministero della Salute.
3. Il medico competente segnala al Datore di Lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy, anche su richiesta dell'interessato, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.
4. La sorveglianza sanitaria è prioritaria per le lavoratrici e i lavoratori esposti a rischi specifici, ivi compresi i rischi derivanti dall'esposizione a rumore, agenti chimici e uso sistematico dei videoterminali, come definiti dal decreto legislativo 81/2008, nonché per i rischi derivanti da funzioni comportanti attività fisica prolungata e/o ripetitiva.
5. Nei casi di cui al comma 4 la periodicità della sorveglianza sanitaria è stabilita dal medico competente in base a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008. Il medico competente in tale sede definisce altresì le eventuali prescrizioni e/o limitazioni.

### **Art.9- Utilizzo Dispositivi Individuali di Protezione**

1. I lavoratori e i soggetti tutelati, che effettuano lavori ritenuti pericolosi dal medico competente, hanno il diritto di utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza (DPI) previsti nel documento di valutazione dei rischi (DVR).
2. I lavoratori e i soggetti tutelati, che effettuano lavori soggetti a rischio da interferenza con attività svolte da soggetti esterni incaricati, hanno il diritto di utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza (DPI) eventualmente previsti nel documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

### **Art.10- Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi**

1. Il Presidente, direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano il Direttore, il Presidente, l'RSPP, l'RLS e il medico competente.
2. Nel corso della riunione l'RSPP sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.



## CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

4. Il Presidente deciderà se accogliere in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà esser redatto ad ogni riunione.

### **Art.11- Attività di aggiornamento, formazione ed informazione**

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere periodicamente realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati ai sensi degli artt. 36 e 37 del decreto legislativo 81/2008, per i quali gli organi preposti dell'istituzione hanno l'obbligo di formare ed informare il personale docente e tecnico amministrativo.
3. Le riunioni di informazione sono tenute dal datore di lavoro o dal RSPP.
4. Le attività di formazione di cui al comma 2 sono tenute da soggetti idonei ai sensi dell'accordo adottato dalla Conferenza Stato- Regioni del 21 Dicembre 2011.
5. Gli incontri di cui ai commi 3 e 4 si svolgono in orario di servizio o, se svolti al di fuori dell'orario di lavoro, danno diritto a recupero compensativo per il personale amministrativo delle aree I, II, III. Per il personale docente, gli incontri di cui ai commi 3 e 4 e sono convocati nell'ambito del collegio dei professori e tale impegno è computato ai sensi dell'art. 153 lettera i) del C.C.N.L 18 gennaio 2024.
6. La durata e i contenuti della formazione saranno stabiliti tenendo in considerazione quanto indicato nell'accordo sancito nella Conferenza Stato- Regioni del 21 Dicembre 2011 che individua i percorsi formativi obbligatori per ciascun lavoratore.

### **Art.12- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

1. Nell'Istituto viene eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
2. Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono disciplinate dall'art. 50 del D.lgs 81/2008.

### **Art.13- Controversie**

1. In merito a controversie, che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza informazione e formazione previsti dalle norme legislative e contrattuali vigenti, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico territoriale previsto dall'art. 51 del D.lgs 81/2008. E' fatta salva la via giurisdizionale.

### **Art.14- Controversie interpretative**

1. Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definirne consensualmente il significato.



## CONSERVATORIO DI MUSICA "G. VERDI" DI COMO

### Art.15- Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia e ai CC CC.NN.LL ed integrativi di comparto ivi compreso l'Accordo MUR-OO.SS. per la Tutela della Salute nell'ambiente di lavoro del 26.01.2024.
2. La parte curerà la diffusione del presente contratto portandolo a conoscenza di tutto il personale TA, tramite l'esercizio delle competenze del Direttore Amministrativo

Como 28 Ottobre 2024

Letto, approvato e sottoscritto

#### Per la parte pubblica

La Presidente

Dott.ssa Anna Veronelli

Le R.S.U

M° Walter Prati

Sig.ra Janneth Corrales

Il Direttore

M° Vittorio Zago

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Carla Coppola

Le OO.SS:

FLC-CGIL Dott.ssa Roberta Capone